



**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**  
**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
**PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA**

Via Bodoni, 6 - PARMA  
Tel. 0521/212311 - Fax 0521-212390  
E-mail: [sabap-pr@beniculturali.it](mailto:sabap-pr@beniculturali.it)  
PEC: [mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it)  
Cod. Fiscale: 92 130650341 IPA BELGFF



Parma,

14 NOV, 2017

10088

**AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**  
**ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLE RICERCHE E SCAVI ARCHEOLOGICI CLANDESTINI E**  
**INFORMAZIONI SULL' USO DEL METALDETECTOR PER RICERCHE ARCHEOLOGICHE.**

Nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) è prevista un'intera sezione che disciplina le ricerche e i rinvenimenti fortuiti di beni archeologici nell'ambito del territorio nazionale. Vi è da sempre stata attenzione costante da parte del legislatore verso la tutela del patrimonio archeologico, che è bene collettivo pubblico, parte integrante ed elemento costituente della nostra storia e della nostra identità nazionale. Infatti, tutto ciò che viene rinvenuto nel sottosuolo o nei fondali marini è proprietà dello Stato e fa parte del demanio o del patrimonio indisponibile (ex artt. 822 2 826 del Codice Civile), pertanto nessuno può effettuare ricerche archeologiche senza l'autorizzazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) ex art. 88 e 89 D.Lgs 42/2006 e s.m.i.. Qualora vengano effettuati scavi illeciti, anche di lievissima entità, ciò che viene ritrovato è, per legge, considerato provento di furto a danno dello Stato ed il responsabile subisce le pene previste per quel tipo di reato. Chi viene a conoscenza di scavi archeologici clandestini o di detenzione illecita di materiale archeologico deve informare prontamente il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale oppure le Forze dell'Ordine presenti sul territorio per impedire la continuazione del reato.

Il Mibact può rilasciare concessioni di ricerca a privati o enti pubblici aventi i requisiti scientifici di legge. Il progetto di ricerca deve avere interesse scientifico e soprattutto deve essere compatibile con gli obiettivi di tutela territoriale dell'organo periferico del Mibact preposto ( Soprintendenze), ex art. 89, D.Lgs 42/06 e s.m.i

**Uso del metaldetector per le ricerche archeologiche:**

1. Pur essendo consentiti in Italia la compravendita, la detenzione e l'uso del metaldetector, in nessun caso esso può essere utilizzato a livello hobbistico da privati allo scopo di ricerca archeologica su terreni pubblici o privati. L'uso dello strumento infatti potrebbe far rilevare la presenza di materiale archeologico sepolto, che per nessuna ragione va portato in luce con scavi anche di limitatissima entità. Tutto il materiale archeologico è di legge proprietà dello Stato e la ricerca archeologica è consentita solo al MIBACT, o chi ne è autorizzata concessione. Il divieto dell'uso del metaldetector per ricerca archeologica non è pertanto limitato alle aree di noto interesse archeologico o di dichiarato interesse archeologico, ma a tutto il territorio nazionale.
2. l'uso del metaldetector in superficie su terreni si configura come ricerca archeologica se si da seguito alla percezione del segnale che rileva la presenza di metalli con scavi anche solo di asportazione dello strato superficiale del terreno, per verificare la presenza di oggetti metallici. Questo uso è vietato, poiché l'attività di ricerca archeologica è per legge compito specifico unicamente dello Stato (MIBACT), che la esegue attraverso i propri organi periferici territoriali ( Soprintendenze), ex art 88 D.Lgs 42/06 e s.m.i : "Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero".
3. Chi viene colto nell'attività di utilizzo indebito del metaldetector può essere segnalato da qualsiasi cittadino ai Carabinieri del comando locale in quanto sta effettuando attività illecita.



**Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo**  
**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**  
**PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA**

Via Bodoni, 6 - PARMA  
Tel. 0521/212311 - Fax 0521-212390  
E-mail: [sabap-pr@beniculturali.it](mailto:sabap-pr@beniculturali.it)  
PEC: [mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it)  
Cod. Fiscale: 92 130650341 IPA BELGFF



4. In ogni caso, qualora avvenga una scoperta fortuita di beni archeologici mobili o immobili, ne va fatta denuncia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e si deve provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del Soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, ex art.90, D.Lgs 42/06 e s.m.i.
5. Chi svolge attività indebita di ricerca archeologica incorre in violazioni in materia di ricerche archeologiche, chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date all'amministrazione è soggetto alle sanzioni indicate dall'art. 175 del D.Lgs 42/06 e s.m.i che prevede che sia punito con l'arresto fino ad un anno ed un'ammenda. Nel caso poi di appropriazione indebita di beni archeologici si arriva alla detenzione fino a tre anni e ad un'ammenda, per : a); b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione, ex art. 176 D.Lgs 42/06 e s.m.i

Con le Soprintendenze collaborano associazioni archeologiche legalmente riconosciute, di cui fanno parte volontari di comprovata affidabilità e competenza in materia archeologica, che operano sotto la direzione scientifica anche di questa Soprintendenza, svolgendo attività di monitoraggio sul territorio, per il contrasto di scavi clandestini ed ogni tipo di attività di ricerca archeologica e di detenzione di materiale archeologico illecite.. Dette associazioni svolgono inoltre attività di supporto alla tutela con ricognizione di superficie, autorizzata, supervisionata e regolamentata per competenza da quest'Ufficio, volta all'individuazione ed alla tutela di siti archeologici ancora conservati e visibili in superficie nei terreni. I termini della collaborazione e la loro attività vengono segnalate alle forze dell'ordine territoriali preposte alla sorveglianza

Tutti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente ad ottemperare a quanto disposto dalle leggi dello Stato in materia di tutela e ricerca archeologica, così da contribuire alla conservazione del patrimonio archeologico culturale comune.

IL SOPRINTENDENTE  
Dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE  
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO  
Dott. Roberta Conversi